

L'ESIBIZIONE DELLE PROVE E LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A.  
(Artt. 210-213 c.p.c.)

1. ORDINE DI ESIBIZIONE (1) ALLA PARTE O AL TERZO

a) All'udienza del ....., sono presenti l'avv. .... per l'attore e l'avv. .... per il convenuto.

L'avv. .... chiede (2) che il giudice ordini alla controparte (*al terzo*) di esibire ..... (3) la cosa..... (4) (*il documento* ..... (5); *i libri di commercio* .....; *i registri* ..... (6)), dando i provvedimenti opportuni circa il tempo (7), il luogo (8) e il modo (9) dell'esibizione.

L'avv. .... fa presente che il possesso della cosa ..... (*del documento* .....; *dei libri di commercio* .....; *dei registri* .....) (10) in capo alla controparte è fatto notorio (*provato; desunto da* ..... (11)) e che la cosa (il documento) oggetto di esibizione risulta **indispensabile** per fornire la prova del fatto ....., non acquisibile in altro modo (12).

L'avv. .... si oppone, in quanto l'esibizione è irrilevante ai fini del giudizio (*non può avvenire senza grave danno per la controparte; non può avvenire senza violazione del segreto professionale o d'ufficio o di Stato cui la parte è tenuta*) (13).

Il giudice

dato atto, ritenuta l'indispensabilità della cosa (*del documento*) da esibire ai fini del presente giudizio, considerato che l'esibizione può avvenire senza grave danno per la parte (*il terzo*) e senza violazione del segreto professionale (*d'ufficio; di Stato*),

ordina a ..... di esibire la cosa (*il documento*) mediante deposito in udienza (*deposito in cancelleria entro il .....*; *deposito in cancelleria entro ..... giorni dalla comunicazione della presente ordinanza* (14)).

Pone a carico del richiedente le spese per l'esibizione e gli assegna termine di ..... giorni per la notifica al contumace (*al terzo*) del presente provvedimento.

Rinvia all'udienza del .....

(1) Le prove documentali possono essere acquisite attraverso (MANDRIOLI; LA CHINA):

- la **produzione**, dove la parte che detiene il documento ed intende utilizzarlo nel processo a scopo di prova, lo inserisce spontaneamente nel proprio fascicolo (es. artt. 165, 166, 184 c.p.c.);
- l'**esibizione**, attraverso la quale al detentore viene imposta l'acquisizione del documento da un ordine del giudice (art. 210 c.p.c.; art. 94 disp. att. c.p.c.).

Del tutto erronea è la convinzione che l'esibizione consista nel **mostrare** al giudice e alla controparte il **documento senza produrlo**, cioè senza inserirlo nel fascicolo. Si tratta di un **espediente illegittimo e inammissibile**, volto a condizionare il giudice, il quale, dopo averne preso visione, potrà non tenerne conto, ma forse ne ricorderà il contenuto e ne sarà in qualche modo condizionato (CAVALLONE).

(2) L'esibizione è consentita **soltanto su istanza della parte interessata**. L'unico caso di esibizione disposta *ex officio* dal giudice è l'esibizione di libri, corrispondenza o scritture contabili previsto dall'art. 2711, c. 2, c.c. (COMOGLIO; Cass. 10-8-1988, n. 4907).

(3) Le **spese dell'esibizione** sono a carico del richiedente. Il codice tace sulle modalità di corresponsione delle stesse. A tal proposito, in dottrina si ritiene che le spese vadano anticipate dopo che il giudice abbia ordinato l'esibizione, non essendo l'anticipazione una condizione di ammissibilità dell'istanza (LA CHINA). Il soggetto destinatario del pagamento può rinvenirsi nel destinatario dell'ordine di esibizione, nel cancelliere, nel soggetto prestatore del servizio oneroso (notaio etc.), spettando in ogni caso al giudice farsi carico di tali problemi (*ex art. 210, c. 2, c.p.c.*) contemperando gli interessi in gioco.

(4) **Oggetto** dell'ordine di esibizione possono essere i **documenti** (gli oggetti materiali idonei a rappresentare e a dare conoscenza di un fatto: MANDRIOLI) e le **altre cose** di cui il giudice ritenga necessaria l'acquisizione. L'espressione «altre cose» viene intesa, dalla dottrina, come comprensiva di *tutti gli oggetti fisicamente idonei ad essere inseriti o conservati tra gli atti o con gli atti del processo* (con esclusione, quindi, dei luoghi, delle cose immobili, dei beni mobili di grandi dimensioni, delle persone, degli animali, delle cose deperibili) (LA CHINA; MASSARI).

- (5) Il documento può essere depositato in **originale** o in **copia**. Può trattarsi di copia **fotografica** – come prevede testualmente l'art. 212, c. 1, c.p.c. – ovvero di copia **fotostatica** (CAVALLONE).
- (6) Se l'esibizione ha ad oggetto libri di commercio o registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice può disporre che siano prodotti **estratti** per la cui formazione **nomina un notaio** e, se occorre, un esperto affinché lo assista (art. 212, c. 2 c.p.c.). Nulla esclude, però, che il giudice possa nominare un notaio anche per la formazione delle copie e degli estratti relativi agli altri documenti (MASSARI).
- (7) Il giudice assegna al richiedente un termine per notificare l'ordinanza al contumace o al terzo, nonché altro termine al destinatario dell'ordine di esibizione per la sua attuazione.
- (8) Il documento o la cosa possono essere esibiti mediante **deposito in cancelleria** o direttamente in **udienza** (artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.). In quest'ultimo caso, dovranno essere inseriti – ove materialmente possibile – nel *fascicolo d'ufficio* se esibiti dal terzo; altrimenti, nel *fascicolo della parte che esibisce* (CAVALLONE).
- (9) V. note 4-6.
- (10) La nozione di possesso non va intesa in senso tecnico-giuridico (art. 1140 c.c.), ma dev'essere riferita alla *possibilità concreta di consegnare la cosa ad altri* (CAVALLONE; MASSARI).
- (11) La **prova del possesso** (art. 94 disp. att. c.p.c.) può essere fornita attraverso il richiamo a risultanze istruttorie già acquisite o a nozioni di comune esperienza. Per contro, non basta la mera «offerta» di una **prova** (CAVALLONE), non essendo ammissibile la deduzione di un mezzo istruttorio (es. testimonianza) volto a fornire la prova del suddetto possesso. Non è neanche azionabile un'istanza *ad exhibendum* avente finalità **esplorativa**, incidente cioè su tutta la documentazione in possesso della controparte o del terzo, ovvero sull'intera contabilità di un soggetto senza specificazione della partita o della registrazione (cfr. Cass. 13-6-1991, n. 6707).
- (12) Secondo Cass. 14-9-1995, n. 9715, l'ordine di esibizione può essere impartito soltanto se il documento o la cosa sono «necessari», ovvero se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile *aliunde* (Cass. 10-1-2003, n. 149). L'ordine di esibizione non è, quindi, ammissibile se il richiedente ha la **possibilità di disporre della res exhibenda**, né può mai ritenersi necessaria l'esibizione di **documenti pubblici** o di **documenti fungibili** con altri che la parte richiedente possieda o dovrebbe possedere (CAVALLONE; Cass. 22-6-1972, n. 2056).
- (13) Poiché l'art. 210, c. 1, c.p.c. richiama l'art. 118 c.p.c. in ordine ai limiti entro i quali può essere ordinata l'ispezione di cose, ne deriva che l'ordine di esibizione può essere pronunciato a condizione che questa «*possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p.*» (art. 118 c.p.c.). Per un caso di «grave danno», si pensi all'esibizione di un documento contenente informazioni riservate su questioni diverse dal *thema decidendum*, la

cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla parte o al terzo. Quanto alla tipologia dei «segreti» che impediscono l'*actio ad exhibendum*, vengono in rilievo il segreto professionale, d'ufficio e di Stato, con esclusione – per costante ammissione dottrinale e giurisprudenziale – del segreto bancario (tra le tante, v. Cass. 7-8-1990, n. 7953).

(14) Ciò nell'ipotesi in cui l'ordine di esibizione sia rivolto alla parte contumace o al terzo.

## 2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (15)

- a) All'udienza del ....., sono presenti l'avv. .... per l'attore e l'avv. .... per il convenuto.  
L'avv. ...., per l'attore (*il convenuto*), non essendo riuscito ad ottenere (*a farsi rilasciare*) le informazioni relative a ....., contenute negli atti (*nei documenti; nei verbali; nei rapporti redatti da* ..... (16); *nelle relazioni tecniche; nel regolamento edilizio* (17)) nel possesso attuale ed esclusivo (18) dell'ente pubblico ..... (19), vista l'impossibilità di acquisirle mediante istanza di esibizione (20) non ricorrendo i presupposti previsti dagli artt. 118, 210 e 211 c.p.c., fa istanza affinché il giudice richieda (21) all'ente pubblico le informazioni suindicate, la cui acquisizione nel presente giudizio appare necessaria in quanto concernenti notizie idonee a fornire la prova di ..... (22), notizie che, altrimenti, non potrebbero essere acquisite e conosciute in giudizio.  
L'avv. .... si oppone, in quanto la richiesta delle suddette informazioni determinerebbe grave pregiudizio al pubblico interesse (attiene ad atti e documenti coperti dal segreto di Stato/d'ufficio; riguarda atti interni della PA) (23).

(15) Il potere di chiedere informazioni alla P.A. ha natura squisitamente *inquisitoria*, esercitabile d'ufficio dal giudice in presenza di date condizioni (COMOGUB). Poiché detto potere configura un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c. c., non può essere esercitato oltre i limiti previsti dalla relativa disciplina (artt. 118, 210, 213

c.p.c.). Pertanto, la richiesta di informazioni riguarda soltanto atti o documenti della P.A. in senso stretto, con esclusione degli enti pubblici economici, quali gli istituti di credito (Cass. 14-3-1988, n. 2435).

(16) La richiesta non investe direttamente gli atti e i documenti in possesso della P.A. quanto, piuttosto, le notizie di fatto indirette sulla natura e sul contenuto degli atti e documenti cui sono relative (COMOGLIO; LA CHINA). In ordine ai verbali ed ai rapporti redatti dalla P.A., si tratta per lo più di accertamenti tributari o di attività di accertamento svolta in relazione agli *infortuni sul lavoro* o ai *sinistri stradali* (cfr. Cass. 4-7-1968, n. 42).

(17) Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo di cui agli artt. 872, 873 c.c., integrativi delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza anche attraverso la richiesta di informazioni ai comuni (Cass. 3-2-1998, n. 1047). Analogamente, Cass. 28-1-1987, n. 777 ha stabilito che il giudice deve acquisire d'ufficio il regolamento locale, non prodotto dalle parti, mediante richiesta all'ente emanante ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di informazioni scritte sul contenuto dell'atto o di trasmissione di copia del suo testo.

(18) L'art. 213 c.p.c. consente di chiedere informazioni scritte solo nel caso in cui riguardino atti e documenti già in possesso dell'amministrazione, non anche nel caso in cui questi costituiscano il risultato di particolari indagini, giacché in tal caso verrebbe delegata alla P.A. un'attività istruttoria che solo il giudice può compiere con le debite forme (Cass. 7-11-2003, n. 16713; Cass. 25-10-1982, n. 5557).

(19) È discusso se la richiesta possa essere effettuata anche nel caso in cui la P.A. sia parte nel processo (per la soluzione negativa, Cass. 26-10-1983, n. 6319 e Cass. S.U. 18-4-1968, n. 1153; per l'affermativa, Cass. 16-5-1960, n. 1206).

(20) La richiesta di informazioni può essere sollecitata dalle parti soltanto se si tratta di atti o documenti non accessibili altrimenti, poiché l'esercizio, da parte del giudice, della facoltà riconosciutagli dall'articolo in esame non può mai supplire all'assolvimento dell'onere della prova che grava sulla parte interessata (SOMMA, *Cod. proc. civ. op.*, Napoli, 2002, 515).

(21) Il giudice provvede con ordinanza, trasmessa all'amministrazione destinataria a mezzo di biglietto di cancelleria. Le informazioni ricevute dovranno essere inserite, sempre a cura della cancelleria, nel fascicolo d'ufficio, senza alcuna comunicazione del cancelliere alle parti (Cass. 22-2-1990, n. 1304).

(22) In giurisprudenza si afferma che la forza probatoria delle informazioni rese dalla P.A., se da un lato non è equiparabile a quella degli atti pubblici, dall'altro non è neppure relegabile alla stregua dell'efficacia probatoria di una qualunque dichiarazione resa da un terzo. Pertanto, il giudice può porre le informazioni richieste alla P.A. a base del proprio convincimento, e può ritenere provato un fatto anche soltanto sulla base delle stesse (Cass. 20-2-1986, n. 1032).

(23) A queste limitazioni (individuare, tra gli altri, da BARONE), si affiancano i limiti ricavabili dall'art. 24, L. 241/1990 in tema di diritto d'accesso agli atti amministrativi (COMOGLIO).

## IL DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA (Artt. 214 ss. c.p.c.)

### 1. DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA SOTTOSCRITTA

a) All'udienza del ..... sono presenti l'avv. .... per l'attore e l'avv. .... per il convenuto, nonché le parti personalmente.

Il procuratore (1) dell'attore (*del convenuto*), visto il documento..... prodotto dalla controparte (2) ....., **dichiara formalmente**, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., **di disconoscere** (3) **l'autenticità della scrittura (e/o della sottoscrizione)** (4) dello stesso. A sua volta, il procuratore del convenuto (*dell'attore*), vista la **rilevanza** del documento ai fini della decisione (5), **fa istanza di verifica** **giudiziale** (6) **della scrittura (e/o della sottoscrizione)** e chiede che il giudice, disposte le opportune cautele per la custodia del documento (7), **nomini un consulente tecnico** per procedere alla perizia calligrafica, **rinviando per il conferimento dell'incarico**. Indica come **scrittura di comparazione** (8) .....

Il procuratore di controparte non si oppone.

(1) Il disconoscimento è **legittimamente compiuto dal procuratore ad litem** del sottoscrittore. Tale potere, difatti, rientra tra quelli conferiti al difensore con la procura, essendo atto di natura processuale e non sostanziale, riguardando l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova (Cass. 6-12-2000, n. 15502; Cass. 27-7-2000, n. 9865).

(2) La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra (Cass. 28-2-2007, n. 4728):

– la facoltà di **disconoscerla**, rimuovendo il valore del documento limitatamente alla controparte;

– la possibilità di proporre **querela di falso**, rimuovendo il valore del documento *erga omnes*.

La querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono, infatti, istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia

probatoria attribuita dall'art. 2702 c.c., mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira a impedire che la scrittura acquisti detta efficacia, e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l'autenticità del documento che si assume contraffatto (Cass. 24-1-2007, n. 1572).

In tema di disconoscimento rilevano soltanto i documenti «formati» o sottoscritti da una delle parti. Pertanto, in caso di **scrittura proveniente da terzi**, non sorge alcun onere di disconoscimento, poiché la scrittura non può acquisire l'efficacia probatoria piena di cui all'art. 2702 c.c., essendo equiparabile a deposizione scritta di terze persone (VACCARELLA-VERDE).

(3) L'istanza di disconoscimento rappresenta un'**eccezione in senso proprio**, che dev'essere proposta, ai sensi dell'art. 215, **nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione** del documento da disconoscere (Cass. 13-6-1997 n. 5346; Cass. 15-2-1996, n. 1141). I due termini (prima udienza o prima risposta) operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa essere fatto il disconoscimento entro il secondo termine (Cass. 24-6-2002, n. 9159). Schematicamente, il disconoscimento è esercitabile secondo le seguenti modalità:

- se la scrittura privata viene **prodotta dall'attore in sede di costituzione** mediante il deposito del fascicolo di parte, il **convenuto**:
  - a) se si **costituisce in cancelleria** anteriormente all'udienza di prima comparizione, ha l'onere di disconoscere con la **comparsa di risposta**;
  - b) se si **costituisce all'udienza di prima comparizione**, ha l'onere di disconoscere con la **comparsa di risposta** o con apposita deduzione nel verbale di causa;
- se la scrittura privata è prodotta in giudizio nei confronti della parte rimasta **contumace**, l'avvenuta costituzione di quest'ultima senza il disconoscimento della scrittura privata a sua firma comporta che il documento, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., resta acquisito al processo, e l'eventuale originaria irritalità della sua produzione è da ritenersi superata dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto (Cass. S.U. 29-1-2007, n. 1820).
- se la scrittura privata è **prodotta dall'attore all'udienza di prima comparizione o in un'udienza di trattazione**, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa **nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva** a quella in cui è stato esibito il documento (Cass. 2-7-2001, n. 8920);
- se la scrittura privata viene **prodotta dal convenuto al momento della sua costituzione in giudizio** nei 20 giorni precedenti l'**udienza ex art. 180**, l'attore deve assolvere l'onere del disconoscimento nell'**udienza di prima comparizione** fissata nella citazione o in quella rinviata dal giudice ex art. 168bis u.c.;
- se la scrittura privata viene **prodotta dal convenuto al momento della sua costituzione direttamente all'udienza di prima comparizione**, l'attore dovrà disconoscere l'atto mediante **deduzioni rese nel verbale d'udienza o nelle scritture difensive** ex art. 180, c. 2; nel caso in cui non sia assegnato detto termine (per accordo tra le parti o per rinunzia del convenuto), il

disconoscimento dovrà essere effettuato nella **prima udienza successiva** a quella di prima comparizione, qualunque sia l'attività processuale espletata in tale udienza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui si tratti di udienza di mero rinvio;

– se il documento viene prodotto, da una delle parti, in corso di causa, l'altra parte potrà disconoscerlo nel **verbale di causa** o, comunque, nella **prima scrittura difensiva** o nell'**udienza immediatamente successiva** a quella di produzione; peraltro, l'onere del disconoscimento non sorge in caso di **produzione irrituale del documento**, effettuata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie ex art. 184 c.p.c. (Cass. 7-8-1990, n. 7961).

Facendo applicazione dei suddetti principi, si è affermato, ad es., che in caso di titoli di credito posti a base di un ricorso per **decreto ingiuntivo**, il disconoscimento dev'essere compiuto nell'**atto di opposizione**, che rappresenta il primo atto difensivo del debitore ingiunto (Cass. 10-1-1980, n. 186).

(4) Il disconoscimento può investire sia la scrittura, cioè «il corpo del testo», sia la firma apposta in calce alla stessa. Lo stesso art. 214 c.p.c. distingue i due profili, ciò consentendo, tra l'altro, di configurare l'onere del disconoscimento anche per i documenti olografi non sottoscritti (v. *infra*).

(5) Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono pregiudiziale l'accertamento della **rilevanza** delle dichiarazioni contenute nelle scritture, anche ai fini dell'accoglimento di un'eventuale istanza di verificaione (Trib. Roma 19-6-1991; Cass. 4-5-1966, n. 1129; 20-3-1964, n. 639; VERDE).

(6) Il disconoscimento fa insorgere, a carico del produttore che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificaione (Cass. 5-7-1993, n. 7334). V. verbale sulla verificaione.

(7) Art. 217 c.p.c.: «*Quando è chiesta la verificaione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento...*».

(8) Vedi nota (34) del verbale relativo alla verificaione.

## 2. DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA NON SOTTOSCRITTA (9)

a) All'udienza del ..... sono presenti l'avv. .... per l'attore e l'avv. .... per il convenuto, nonché le parti personalmente.

Il procuratore (10) dell'attore (*del convenuto*), visto il documento ..... prodotto dalla controparte (11) in sede di costituzione in giudizio che, seppure non sottoscritto, il produttore afferma essere

stato formato dall'attore (*dal convenuto*) di suo pugno (*con mezzi meccanici*), dichiara formalmente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di **disconoscere** (12) l'autenticità della scrittura (13) dello stesso.

A sua volta, il procuratore del convenuto (*dell'attore*), vista la rilevanza del documento ai fini della decisione (14), fa **istanza di verifica** (15) della scrittura e chiede che il giudice, disposte le opportune cautele per la custodia del documento (16), **nomini un consulente d'ufficio** per procedere alla perizia calligrafica, rinviando per il conferimento dell'incarico. Indica come scrittura **di comparazione** (17) l'atto .....

Il procuratore di controparte non si oppone.

(9) Secondo una prima tesi, le scritture private non sottoscritte non costituiscono scritture private ai sensi dell'art. 2702 c.c. (Cass. 16-8-2004, n. 15949, 8-7-1974, n. 1989). Ne consegue la non necessità del disconoscimento della scrittura priva di sottoscrizione prodotta in giudizio (Cass. 7-1-1997, n. 34; 2-10-1996, n. 8620; 9-3-1985, n. 1935). In un'ottica diversa si pone parte della dottrina (MANDRIOLI; COMOGGIO; DENTI) e della giurisprudenza. In particolare, Pret. Monza 31-5-1990 ha affermato che «*anche la scrittura non sottoscritta, ma che si assuma formata dalla parte contro la quale è prodotta, deve essere disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Se non viene disconosciuta la conseguenza sarà che, come dice l'art. 215 c.p.c., si avrà per riconosciuta. Ciò al pari della scrittura privata sottoscritta. E nella fattispecie il riconoscimento significherà certezza che la scrittura non sottoscritta è stata "formata" da colui contro il quale è stata prodotta, cioè è stata da lui scritta di pugno o con mezzi meccanici (a seconda dei casi)*».

(10) V. nota (1) sub 1a);

(11) V. nota (2) sub 1a);

(12) V. nota (3) sub 1a);

(13) V. nota (4) sub 1a);

(14) V. nota (5) sub 1a);

(15) V. nota (6) sub 1a);

(16) V. nota (7) sub 1a);

(17) V. nota (8) sub 1a).

**3. DISCONOSCIMENTO TARDIVO E DISCONOSCIMENTO INAMMISSIBILE**

a) All'udienza del ..... sono presenti l'avv. .... per l'attore e l'avv. .... per il convenuto, nonché le parti personalmente.

Il procuratore (18) dell'attore (*del convenuto*), visto il documento ..... prodotto dalla controparte ..... (19), **dichiara formalmente**, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di **disconoscere** (20) l'**autenticità della scrittura (e/o della sottoscrizione)** (21) dello stesso.

Il procuratore del convenuto (*dell'attore*) si oppone, in quanto il disconoscimento deve reputarsi **tardivo** (22), non essendo stato richiesto nella prima difesa scritta (*nella prima udienza*) successiva alla produzione del documento .....

(18) V. nota (1) *sub* 1a);

(19) V. nota (2) *sub* 1a);

(20) V. nota (3) *sub* 1a);

(21) V. nota (4) *sub* 1a).

(22) La **tardività del disconoscimento**, in quanto effettuato oltre il termine **perentorio** ex art. 215 c.p.c., non prorogabile dal giudice (Cass. 24-6-2002, n. 9159), dev'essere **eccepita dalla parte** che ha prodotto la scrittura (Cass. 1-2-2002, n. 1300). Il disconoscimento oltre i termini comporta il **riconoscimento tacito** della scrittura.

b) All'udienza del ..... sono presenti l'avv. .... per l'attore e l'avv. .... per il convenuto, nonché le parti personalmente.

Il procuratore (23) dell'attore (*del convenuto*), visto il documento ..... prodotto dalla controparte ..... (24), **dichiara formalmente**, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., di **disconoscere** (25) l'**autenticità della scrittura (e/o della sottoscrizione)** (26) dello stesso.

Il procuratore del convenuto (*dell'attore*) si oppone, essendo il disconoscimento chiaramente inammissibile (27) poiché il sig. ...., prima di proporre l'istanza di disconoscimento, ha dato **volontaria esecuzione** al contratto (*testamento* etc.) .....

(23) V. nota (1) *sub* 1a);

(24) V. nota (2) *sub* 1a);

(25) V. nota (3) *sub* 1a);

(26) V. nota (4) *sub* 1a).

(27) La *ratio* del potere di disconoscere (o di dichiarare di non conoscere) la scrittura privata presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente; pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato **volontaria esecuzione** al documento, il successivo disconoscimento deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento incompatibile con quello precedente (Trib. Cremona 15-9-1989; v. anche Cass. 27-3-2006, n. 6968). Tuttavia, Cass. 17-7-1993, n. 7944, ha affermato che il riconoscimento tacito della scrittura privata attribuisce alla scrittura prova piena, fino a querela di falso, secondo il disposto dell'art. 2702 c.c., esclusivamente in ordine alla provenienza dal sottoscrittore, ma non anche al suo contenuto, ivi compresa la data; ne consegue che il mancato disconoscimento della scrittura non osta a che il sottoscrittore possa dedurre e dimostrare, con ogni mezzo di prova, la non corrispondenza della data su di essa apposta a quella dell'effettivo rilascio.

#### 4. ISTANZA INCIDENTALE DI VERIFICAZIONE

- a) L'avv. ...., per l'attore (*per il convenuto*), visto il disconoscimento della scrittura privata (28) ..... effettuato dal convenuto (*dall'attore*), poiché l'attore (*il convenuto*) **intende avvalersi di tale documento**, che appare rilevante (29) ai fini del presente giudizio in quanto....., chiede (30) che si proceda alla **verificazione** giudiziale dello stesso (31).  
Chiede **prova per testi** sul seguente capitolo: «Vero che la ..... è stata redatta di proprio pugno (*sottoscritta*) da ....., e indica a teste il sig. .... (32).

Chiede, inoltre, che il giudice disponga una consulenza tecnica (33) per accertare l'autenticità della scrittura (*della sottoscrizione*) e ordini alla parte di scrivere sotto dettatura (34) in presenza del c.t.u., con rinvio per l'assunzione della prova testimoniale e la comparizione del consulente tecnico d'ufficio. Indica come scrittura di comparazione ....., depositata in originale presso .....

(28) Presupposto dell'istanza di verificaione ex art. 216 c.p.c. – nel nostro caso incidentale, poiché è proposta nel corso del processo nel cui ambito è stato prodotto il documento – è che l'avversario abbia **disconosciuto** la scrittura prodotta. Il disconoscimento può riguardare l'**autenticità della scrittura o della sottoscrizione**, ovvero di entrambe. La **scrittura non sottoscritta**, secondo una prima tesi, non dev'essere disconosciuta da colui contro il quale è prodotta e, quindi, rispetto alla stessa deve reputarsi inammissibile la procedura di verificaione (*ex multis*, Cass. 7-1-1997, n. 34). In un'ottica diversa si pone autorevole dottrina (MANDRIOLI; COMOGLIO; DENTI) e una parte della giurisprudenza, secondo cui *«anche la scrittura non sottoscritta, ma che si assuma formata dalla parte contro la quale è prodotta, deve essere disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c.»* (Pret. Monza 31-5-1990).

(29) Accanto al disconoscimento della scrittura, l'altro presupposto dell'istanza di verificaione è la **rilevanza** del documento ai fini della decisione (Cass. 17-8-1990, n. 8333; VACCARELLA-VERDE).

(30) Per la proposizione dell'istanza **non sono necessarie formule sacramentali** (Cass. 6-4-1995, n. 4036), essendo sufficiente la mera articolazione di una prova testimoniale sul fatto che la controparte abbia effettivamente sottoscritto la scrittura (Cass. 19-1-1985, n. 143). Il **termine finale di proposizione** dell'istanza coincide con l'**udienza di precisazione delle conclusioni** (TARZIA; RAMPAZZI GONNET), poiché l'art. 216 c.p.c. è sottratto al sistema delle preclusioni ex art. 183 c.p.c. *Contra* VERDE, per il quale l'istanza è proponibile soltanto entro i **termini di cui all'art. 184 c.p.c.** (ora 183 c.p.c.), sul rilievo che, essendo strumentale alla volontà della parte di avvalersi della prova documentale disconosciuta, non si comprende come la parte possa beneficiare di uno *spatium deliberandi* non concesso per l'utilizzazione delle altre prove.

(31) La procedura di verificaione riguarda unicamente le **scritture provenienti dai soggetti del processo** e presuppone che sia negata la propria **firma o la propria scrittura** dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle norme predette, pensi nelle forme degli artt. 221 ss. c.p.c., risolvendosi in un'eccezione di falso (Cass. 16-10-2001, n. 12598; Cass. 17-1-1995, n. 482).

(32) L'istanza di verificaione della scrittura privata disconosciuta può essere decisa anche sulla base dell'**articolazione di una mera prova testimoniale**, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi acquisiti siano sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 22-1-2003, n. 890). Addirittura, la verificaione può essere effettuata direttamente dal giudice

senza ricorrere alla consulenza tecnica o a prove testimoniali, stabilendo quali scritture debbano servire da comparazione (Trib. Catania 5-1-2001; Cass. 10-12-1999, n. 13844).

(33) Stante lo scetticismo che circonda le risultanze delle consulenze calligrafiche, il giudice è svincolato da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti del proprio convincimento e, quindi, **non è tenuto a riconoscere alla consulenza tecnica valore esclusivo o primario** (Cass. 11-8-1982, n. 4526). Pertanto, il giudice, ancorché abbia disposto una consulenza sull'autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (Cass. 20-4-2007, n. 9523).

(34) L'ordine del giudice di scrivere sotto dettatura può essere impartito quando **manchino altre scritture di comparazione** o quando, pur esistendo altre scritture di raffronto, il giudice lo ritenga **opportuno ai fini della formazione del proprio convincimento**. Alla mancata comparazione della parte o al rifiuto ingiustificato di scrivere sotto dettatura può riconnettersi l'effetto di un **implicito riconoscimento** della scrittura disconosciuta; ciò non si verifica quando la mancata comparazione o il rifiuto siano imputabili a diversa ragione che giustifichi detto comportamento, con la conseguenza che il giudice istruttore ben può fissare una nuova udienza di comparazione ai fini dell'incombente di cui all'art. 219 c.p.c. (Cass. 8-11-1984, n. 5648).

(35) Ai sensi dell'art. 217, il giudice può utilizzare soltanto le **scritture di comparazione** la cui **provenienza** dalla persona che si afferma autrice della scrittura è **riconosciuta oppure accertata per sentenza del giudice o per atto pubblico**, onde non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente per il mancato disconoscimento di colui cui sono attribuite (Cass. 25-10-1978, n. 4866).